



COMUNE DI SILVI

(Provincia di Teramo)

Regolamento per il funzionamento della Commissione Comunale per le Pari Opportunità

(approvato con Deliberazione C.C. n.28 del
19.04.2011 ed aggiornato/modificato
con deliberazione di C.C. n.22 del 15/03/2022)

Indice

ART. 1 Istituzione

ART.2 Finalità della Commissione Pari Opportunità

ART.3 Costituzione e composizione

ART.4 Funzionamento

ART.5 Funzioni e competenze

ART.6 Principi organizzativi

ART.7 Collaborazioni, sede, spese

ART.8 Validità delle sedute

ART. 9 Verbalizzazione

ART. 10 Votazioni

ART. 11 Partecipazione

ART. 12 Oggetto degli interventi

ART.13 Attività del/della Presidente

ART. 14 Dimissioni, decadenza, cessazione

ART. 1 Istituzione

1) E' istituita presso il Comune di Silvi la Commissione Comunale per le Pari Opportunità, in attuazione:

- dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana, con particolare riferimento agli artt. 3, 37 e 51;

- dell'art 3 dello Statuto Comunale che prevede “Principi e i criteri ispiratori del Comune. Pari Opportunità;
- dei principi e delle norme sull' Ordinamento Giuridico Internazionale, Europeo e Nazionale, nonché della Legge Regionale 14 giugno 2012 n 26 e altre disposizioni regionali in materia”;

2) “La Commissione Pari Opportunità è organismo consultivo e propositivo, permanente, dell'Amministrazione Comunale e costituisce lo strumento operativo del Comune finalizzato all'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di pari opportunità fra tutti i cittadini, perseguire la rimozione degli ostacoli che possono limitare l'effettiva uguaglianza fra i generi e fra le diversità culturali , disabilità, orientamento sessuale, condizioni economiche, etnia, valorizzare la presenza femminile nella gestione della vita della comunità, favorire l'equilibrio delle rappresentanze e l'affermazione del diritto alla diversità”;

ART.2

Finalità della Commissione Pari Opportunità

1. La Commissione Pari Opportunità persegue gli obiettivi di:

- a) rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle persone in condizioni di svantaggio;
- b) valorizzare la differenza di genere;
- c) favorire le condizioni di riequilibrio della rappresentanza tra uomo e donna in tutti i luoghi decisionali;
- d) incentivare politiche che tengano conto anche della condizione femminile;
- e) lavorare in rete tra soggetti femminili rappresentanti le realtà politiche, culturali, associative e del mondo del lavoro del territorio comunale;
- f) promuovere le condizioni di pari opportunità di qualunque persona nei luoghi di lavoro;
- g) promuovere politiche di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
- h) sviluppare l'impresarialità femminile;
- i) promuovere politiche per la rimozione di ogni forma di discriminazione e la valorizzazione delle diversità;
- l) promozione e svolgimento di indagini e ricerche sugli aspetti più rilevanti della condizione femminile nell'ambito del territorio comunale;
- m) raccogliere e diffondere le informazioni riguardanti la condizione femminile, promuovendo sulle stesse un permanente dibattito, anche attraverso seminari e incontri;
- n) “riconosce il valore del lavoro domestico e di cura, non retribuito, rivolto in particolare all'infanzia e all'età avanzata”;
- o) “promozione e realizzazione di pari opportunità tra cittadini di genere diverso nella partecipazione alla realtà sociale, alla vita politica e delle istituzioni, allo sviluppo del territorio, alla realtà economica e del lavoro, nella vita familiare e professionale, nell'educazione e nella formazione, nella cultura e nei comportamenti dei cittadini”;
- p) “lotta alla violenza sessuale e di genere, contrasto alla pedofilia e alla pornografia minorile”;
- q) “si occupa di promuovere e realizzare iniziative a tutela delle persone con disabilità”;
- r) “promuove politiche tese al miglioramento della sicurezza e della mobilità sul territorio”;

ART.3

Costituzione e composizione

1. La Commissione è composta di massimo 10 membri, anche di sesso maschile, e pure giovani che abbiano compiuto sedici anni che mostrino di volersi impegnare nel settore, con un minimo di 5 donne. Ai 10 membri si aggiungono come membri di diritto le consigliere elette nel Consiglio Comunale, l'Assessore con delega alle pari opportunità o suo delegato che possono partecipare ai lavori della CPO con diritto di parola e di proposta ma non di voto.

I componenti della Commissione partecipano a titolo gratuito e per le spese destinate alla realizzazione delle finalità proprie il Comune provvede allo stanziamento di fondi in apposito capitolo riservato alle iniziative in materia come indicato al successivo art 5 comma 1.

I componenti sono così individuati:

un numero massimo di 10 membri scelti con il criterio della maggiore rappresentatività rispetto alle tematiche delle Pari Opportunità e della differenza di genere e delle discriminazioni a qualsiasi titolo fra le appartenenti a:

- 1) forze sindacali ed economiche rappresentative del contesto territoriale comunale;
- 2) alle Associazioni/Comitati più rappresentativi sul territorio nazionale e presenti sul territorio comunale;
- 3) ad altre Associazioni che perseguono politiche di pari opportunità sul territorio comunale;
- 4) persone operanti sul territorio comunale che possiedono competenze ed esperienze relativamente alla Pari Opportunità e alla differenza di genere nei campi storico, giuridico, economico, scientifico ecologico, sociologico, psicologico, pedagogico, sanitario, del lavoro, della formazione professionale, della pianificazione territoriale, dei servizi sociali, della valorizzazione dei beni culturali, della produzione artistica nonché in ulteriori ambiti di intervento riconducibili alle funzioni e ai compiti della Commissione stessa;
- 5) uno/a dei componenti indicati tra gli eletti del Consiglio d'Istituto.

2. Il reclutamento delle componenti della Commissione di cui al comma 1) punto 4) avviene con bando che deve essere pubblicato entro e non oltre 30 giorni dall'approvazione del regolamento.

Il bando deve essere prioritariamente affisso all'albo pretorio comunale e ampiamente diffuso negli spazi pubblici deputati alla comunicazione e sulla stampa locale.

Le candidature di cui al comma 1) punti 1/2/3) sono richieste alle forze sindacali ed economiche del contesto comunale e alle Associazioni /Comitati.

3. Tutte le candidature, debbono pervenire al Comune entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando, salvo che in esso sia indicato un termine diverso.

4. Le componenti sono ratificate dal/dalla Presidente del Consiglio Comunale previa istruttoria effettuata da apposita Commissione ex art. 107 T.U.E.L. n. 267/2000 e art. 4 del T.U. n. 165/2001.

5. La Commissione, composta dal Segretario Generale, Responsabile del Comitato Pari Opportunità ed un esperto interno o esterno del settore, formula una graduatoria per i candidati di cui ai punti 1/2/3) del comma 1 (secondo la maggiore rappresentatività dei gruppi designatori rispetto alle politiche di pari opportunità e alle tematiche e alle finalità che la Commissione si è data) e una graduatoria per i candidati di cui al punto 4) del comma 1 perseguendo gli obiettivi di esaltare la motivazione, le esperienze e le competenze rispetto alle politiche di pari opportunità alle tematiche e alle finalità che la commissione si è data. Tale graduatoria sarà utilizzata anche per le sostituzioni dei candidati di cui al punto 4) del comma 1. Le sostituzioni delle componenti di cui ai punti 1/2/3) del comma 1 saranno richieste direttamente ai soggetti proponenti.

5bis) In caso di candidature insufficienti, il Consiglio Comunale provvede direttamente alla nomina delle componenti mancanti sempre verificando il possesso dei requisiti richiesti.

6. La durata della Commissione Pari Opportunità coincide con quella del Consiglio Comunale e ne segue le vicende in conformità alle norme del Testo Unico 267/2000 per quanto applicabili.

La nuova amministrazione può, entro 120 giorni dall'insediamento disporre un nuovo bando per l'elezione dei nuovi membri. La precedente Commissione si intenderà prorogata fino all'insediamento di quella nuova.

ART.4

Funzionamento

1. La Commissione elegge al proprio interno e a maggioranza il/la Presidente e il/la Vicepresidente, che compongono l'Ufficio di Presidenza; fino alla elezione svolge le funzioni di Presidente la Commissaria più anziana.

2. Il/La Presidente ha la rappresentanza della Commissione, assicura i rapporti con gli organi del Comune, con la Provincia, con gli altri Comuni, con gli Enti e le Associazioni esterne, oltre le Commissioni Pari Opportunità di altri Enti, propone alla Giunta comunale l'adozione di provvedimenti relativi alle attività della Commissione.
3. Il/ La Presidente presiede le sedute, le convoca e ne dirama l'ordine del giorno, in conformità al programma presentato al Sindaco. La Commissione viene convocata dal/dalla Presidente, anche su richiesta di almeno un quinto delle componenti, da presentare in forma scritta al/alla Presidente stesso, che dispone la convocazione, entro e non oltre dieci giorni, e quando sia necessario rendere parere agli organi istituzionali del Comune.
4. La Commissione delibera validamente a maggioranza delle presenti.
5. La convocazione avviene mediante l'invio dell'ordine del giorno almeno sette giorni prima della data della riunione; nei casi di urgenza (motivata) l'invio è effettuato almeno 24 ore prima.
6. L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive, fatti salvi i principi del giusto procedimento, comporta la decadenza dalla carica di componente ed è comunicata dalla Commissione al/alla Presidente del Consiglio Comunale, il quale provvede a sostituire le componenti decadute e/o dimissionarie, secondo quanto enunciato al comma 5 dell'art.3.
7. Ai lavori della Commissione possono essere invitati a partecipare, a titolo consultivo, componenti della Giunta o del Consiglio comunale e degli Uffici comunali.
8. La Commissione può determinare l'articolazione delle sue attività per gruppi di lavoro (coordinati dal/dalla Presidente), le cui proposte devono ottenere l'approvazione della Commissione. A detti gruppi di lavoro possono essere invitate/i a partecipare anche cittadini o consulenti scelti sulla base della competenza in merito agli argomenti trattati.

ART.5

Funzioni e competenze

1. La Commissione propone al Consiglio Comunale un programma annuale di attività contenente, la previsione di spesa per la sua attuazione, redatto in conformità alle Linee programmatiche di mandato dell'Amministrazione, entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione.
2. La Commissione può proporre al Consiglio Comunale programmi e progetti di attività anche in deroga al termine di cui al comma precedente purché corredata di apposita relazione che ne giustifica la rilevanza sociale e la motivazione della non inclusione nella programmazione annuale.
3. La Commissione, inoltre, invia alla Giunta e al Consiglio Comunale entro il 31 marzo una relazione annuale sulla attività svolta che può essere illustrata dal/dalla Presidente della CPO o suo delegato in Consiglio Comunale; in ogni caso la Presidenza del Consiglio ne cura la trasmissione ai Consiglieri, per opportuna conoscenza.
4. La Commissione esprime, su richiesta, il parere di cui all'art. 1) comma 2.
5. La Commissione esprime indicazioni per la redazione dei documenti di programmazione dell'Ente e per l'applicazione dei "codici di comportamento" all'interno dell'Ente.
6. La Commissione Comunale per le Pari Opportunità, ai fini previsti dalla L. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, è partecipante necessaria di tutti i procedimenti amministrativi che abbiano incidenza sui processi di valorizzazione della differenza e sulla soggettività di genere.
7. La Commissione può richiedere di essere ascoltata dal Consiglio Comunale dalla Giunta e dalle Commissioni Consiliari in relazione agli argomenti che essa ritiene, investano la condizione femminile. I suddetti Organi, garantiscono l'audizione entro 10 giorni dalla richiesta.

ART.6

Principi organizzativi

1. Gli oneri finanziari relativi alla realizzazione dei progetti della Commissione non graveranno, per il primo anno, sul bilancio comunale, ma potranno essere coperti tramite contributi e trasferimenti da altri enti pubblici o privati.

2. La Commissione delle Pari Opportunità, per il proprio funzionamento, si avvale degli uffici previsti dall'amministrazione comunale per il servizio affari generali ed utilizzerà per le proprie riunioni la sala consiliare opportunamente richiesta.
3. La Commissione ha comunque facoltà, previa richiesta, di avvalersi degli Uffici Comunali su materie di competenza degli stessi e d'interesse della Commissione.

ART.7

Collaborazioni, sede, spese

1. La Commissione, nel programmare ed espletare le sue attività, ha facoltà di istituire alcune Sottocommissioni e può altresì avvalersi della collaborazione di consulenti gratuiti, in relazione al tipo di iniziative proposte.
2. La Commissione ha sede presso il Comune e si avvale della segreteria dell'Amministrazione comunale.
3. La Commissione può deliberare spese entro i limiti dei contributi, pubblici o privati, ad essa pervenuti che saranno inseriti in apposite voci di bilancio correlate.
4. Il Consiglio potrà prevedere, dopo il primo anno di istituzione e lavoro della commissione, la dotazione di un fondo comunale inserito nel bilancio.

ART.8

Validità delle sedute

Le sedute della Commissione Pari Opportunità sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; in seconda convocazione le sedute sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve essere assicurato un intervallo minimo di un'ora.

Le sedute sono presiedute dal/dalla Presidente o, in caso di assenza od impedimento, dal/dalla Vicepresidente.

ART. 9

Verbalizzazione

Della riunione della Commissione Pari Opportunità viene redatto apposito verbale. La verbalizzazione deve riportare le presenze, gli argomenti trattati, le votazioni e le decisioni assunte.

I verbali devono essere sottoposti ad approvazione nella riunione successiva. Copia del verbale deve essere depositata agli atti per la consultazione, da parte dei componenti.

ART. 10

Votazioni

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti espressi dai presenti. In caso di parità prevale il voto del/della Presidente. Le votazioni devono essere espresse a scrutinio palese, salva l'ipotesi in cui si deliberi su persone.

ART. 11
Partecipazione

Le riunioni della Commissione sono pubbliche. Il pubblico presente alle riunioni non può intervenire nel dibattito, salvo espressa autorizzazione della Commissione, od assumere atteggiamenti che impediscano un regolare svolgimento dei lavori. Il/La Presidente ha facoltà di allontanare dalla sala le persone coinvolte e/o, in casi più gravi, di sospendere i lavori della Commissione.

ART. 12
Oggetto degli interventi

I componenti la Commissione hanno facoltà di intervenire sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Altri argomenti possono essere presentati e discussi solo se comunicati all'inizio della riunione.

ART.13
Attività del/della Presidente

Il/la Presidente ha facoltà di partecipare ad iniziative inerenti le materie di competenza della Commissione anche fuori sede, con diritto al rimborso delle spese di viaggio entro i limiti massimi dello stanziamento previsto con il Fondo di cui all'art.7 c.4. In caso di assenza o di impedimento, il/la Presidente può delegare altro componente la Commissione

ART. 14
Dimissioni, decadenza, cessazione

Ciascun/a componente della Commissione Pari Opportunità cessa dalla carica al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- a) dimissioni;
- b) decadenza;
- c) cessazione.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto e devono essere esaminate dalla Commissione nella prima seduta successiva alla data di inoltro. La decadenza si verifica nel caso in cui un componente rimanga assente ingiustificato per tre sedute consecutive nell'arco di un anno solare.

Nei casi sopra indicati la Commissione inoltrerà la deliberazione al/alla Presidente del Consiglio per il successivo espletamento delle modalità previste dalla normativa vigente.